

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 134  
Bellinzona, 25 gennaio

3/2008

## I.

### Decreto legislativo

#### concernente l'aggregazione dei Comuni di Bioggio e Iseo

(del 3 dicembre 2007)

#### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2007 n. 5979 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** È decretata l'aggregazione dei Comuni di Bioggio e Iseo in un nuovo Comune denominato Comune di Bioggio, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio 2008-2012.

**Art. 2** Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Agno.

**Art. 3** Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.  
Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.  
La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.  
Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 7 membri.

**Art. 5** Quale sostegno finanziario al progetto è stabilito il versamento di un contributo di fr. 1'000'000.- da destinare al risanamento dei debiti di Iseo.

Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale potrà avvenire sull'arco di più anni. Verrà inoltre riconosciuto un tasso di interesse remuneratorio semplice del 3.5 % p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2008, corrispondente a un importo massimo pari a fr. 70'000.--.

**Art. 6** Gli attuali regolamenti comunali del Comune Bioggio verranno automaticamente estesi al comprensorio del nuovo Comune. Il regolamento organico comunale dovrà essere adattato alla nuova situazione.

Salvo diversa disposizione dell'interessato, l'attuale dipendente del Comune di Iseo verrà integrato nell'organico del Comune di Bioggio alle condizioni dell'odierno Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bioggio, con funzione da stabilire.

**Art. 7** Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza dell'agosto 2007, il Consiglio di Stato si impegna a:

- non modificare sostanzialmente a breve termine la rete delle strade cantonali situate nel comprensorio interessato dall'aggregazione dei due Comuni;
- considerare indipendenti dal progetto di aggregazione le opere previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico, in particolare il previsto serbatoio di Iseo-Cimo di 150 mc, ai fini del sussidiamento cantonale;
- sussidiare le opere di canalizzazione in territorio dell'attuale Comune di Iseo al tasso applicabile a Iseo, limitatamente alle opere iniziate entro la fine del primo quadriennio di legislatura del nuovo Comune; farà stato il tasso valido per il biennio 2007-2008.

**Art. 8** Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune. È riservato l'art. 7.

**Art. 9** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bioggio e Iseo.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

**Art. 10** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

#### **DISTRETTO DI LUGANO**

(...)

Circolo di Agno: Agno, Bioggio, Muzzano, Cademario, Vernate

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 3 dicembre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 23 gennaio 2008 n. 9)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder